CAMERA DEI DEPUTATI N. 2413-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **BOTTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FORLANI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

il 2 marzo 1981

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È necessario, in via preliminare, precisare che il disegno di legge di conversione è stato ripresentato dal Governo in data 2 marzo corrente anno, proprio perché il precedente (Camera disegno di legge 2304), per contingenti motivi connessi all'andamento dell'attività delle due Camere del Parlamento, non aveva potuto conseguire la conversione in legge nel termine costituzionale di 60 giorni.

È tuttavia da sottolineare che esso è stato approvato dal Senato e licenziato favorevolmente da questa Commissione, per la definitiva approvazione in Aula, in data 19 febbraio 1981.

Passando al contenuto del progetto in esame, occorre, per comprendere il significato politico e tecnico della proroga di cui all'articolo 89, ricostruire l'*iter* delle attività legislative ed esecutive degli ultimi due anni, cioè dalla scadenza prevista dalla citata disposizione (il 31 dicembre 1979).

Nell'ambito della suddivisione delle funzioni tra Stato e regioni attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state fatte rientrare tra le competenze dello Stato quelle relative ai bacini idrografici a carattere interregionale (articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica). Il permanere di tale competenza era sottoposto alla condizione che entro il 31 dicembre 1979 si dovesse provvedere alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Al contrario, in caso di mancato rispetto del termine prefissato, le funzioni per i settori indicati sarebbero state delegate alle Regioni a statuto ordinario.

Alla citata data, il Governo si adoperò a presentare un progetto di legge che aveva il precipuo scopo di dare una prima ristrutturazione al Ministero dei lavori pubblici, dopo che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, quest'ultimo si trovava privato, non solo di essenziali funzioni fino a quella data di sua esclusiva competenza, ma anche di personale qualificato ed esperto passato anch'esso alle Amministrazioni regionali.

Nella attesa, quindi che il Parlamento provvedesse alla approvazione del disegno di legge di riforma, si rese necessaria una proroga del termine stabilito all'articolo 89, che fu differito al 31 dicembre 1980 con la legge 7 luglio 1980 n. 298 di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152.

Va, in questa sede, ricordato anche che detta legge di conversione veniva approvata dopo che due decreti-legge (decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 28 febbraio 1980, n. 36) non avevano ricevuto la conversione in legge nei termini costituzionali.

Voglio ricordare come nel corso dell'esame e della relativa discussione dei progetti di legge di conversione dei vari decreti-legge emanati, proprio da questa Commissione, tenuto conto anche della contestuale presenza al Senato di provvedimenti per la difesa del suolo, siano state sviluppate, approfondite, la quasi totalità delle tematiche in materia, con un confronto, che se pure circondato da contrasti, si è dimostrato costruttivo così da arrivare al convincimento della necessità di una proroga del termine stabilito dall'articolo 89.

Nel 1980, la Commissione lavori pubblici, pur con i ritardi provocati dalle contingenze delle vicende parlamentari, che oramai contraddistinguono la legislatura, intraprese l'esame del disegno di legge di riforma del Ministero dei lavori pubblici (disegno di legge n. 1208). Non ho allora avuto difficoltà ad ammettere la esiguità e la superficialità del provvedimento rispetto alle reali esigenze di organizzazione della Amministrazione centrale. Fu aperta una discussione costruttiva, dove vennero individuate le incongruenze e le mancanze della legge, con la impostazione di soluzioni che invece tenessero conto dei settori, delle materie di cui il

nuovo Ministero doveva farsi carico nella programmazione e gestione della cosa pubblica. Di fronte al consenso politico sulla necessità di ricostruire un sistema organizzativo, secondo le istanze sollevate da tutte le parti, e nella volontà di iniziare un lavoro di non limitate dimensioni, intervenne il « conflitto » con la Commissione affari costituzionali. La questione fu portata di fronte agli organi competenti della Camera per la definitiva soluzione.

Ciò è avvenuto nel primo mese di quest'anno, con una decisione che attribuisce la competenza primaria alla Commissione affari costituzionali, e con il relativo trasferimento del disegno di legge da questa Commissione a quella. È chiaro che, alle condizioni descritte, il provvedimento non poteva essere approvato nei termini utili.

Come già accennato e come è noto, l'altro provvedimento in diretta correlazione con la proroga dell'articolo 89 e con la riforma del Ministero dei lavori pubblici è quello sulla difesa del suolo, all'esame presso le Commissioni riunite lavori pubblici e agricoltura del Senato. Allo stato attuale, i progetti riguardanti il settore sono 5 e in particolare:

disegno di legge n. 811 di iniziativa governativa;

disegno di legge n. 439 di iniziativa socialista;

disegno di legge n. 1134 di iniziativa della democrazia cristiana;

disegno di legge n. 491 di iniziativa MSI-destra nazionale;

disegno di legge n. 1323 di iniziativa comunista.

I lavori per l'esame dell'insieme delle iniziative legislative sono andati a rilento. I ritardi si sono ancora più accumulati quando le Commissioni competenti decisero di sospendere l'esame in attesa della proposta comunista, più volte preannunciata, ma concretizzatasi in un articolato soltanto lo scorso 20 febbraio.

Per quanto ricordato, risulta di tutta evidenza che il quadro normativo nel corso del 1980 non ha ricevuto la auspicata definizione e pertanto sussiste ancora la necessità di dover assicurare lo svolgimento di compiti attualmente espletati dalla Amministrazione dello Stato.

Ciò in considerazione del fondamentale fatto che l'Amministrazione dei lavori pubblici è preposta, nel momento attuale, al compito di attuare il programma straordinario in materia di opere idrauliche previste all'articolo 34 della legge finanziaria n. 843 del 1978, compito che si è materialmente sostanziato nell'avviare la realizzazione di oltre il 70 per cento delle opere programmate.

Ed al fine proprio di accelerare la emanazione di un provvedimento organico in materia di difesa del suolo, che ridefinisca l'assetto istituzionale e la delimitazione delle competenze, in concomitanza con la necessità oramai improcrastinabile di interventi di assetto del territorio, Governo e Parlamento hanno di comune accordo deciso di attuare uno stralcio dei progetti in esame presso il Senato, allo scopo di poter utilizzare, in termini ragionevolmente brevi, gli stanziamenti già predisposti nel settore.

Allo stato attuale, tutto ciò si è già verificato:

il Governo ha presentato in via informale alle Commissioni lavori pubblici e agricoltura, in sede redigente, una bozza di provvedimento-stralcio;

nell'ambito delle Commissioni lavori pubblici e agricoltura è stato nominato un Comitato che avrà il compito di predisporre, tenuto conto delle istanze governative e dei suggerimenti provenienti da tutti i gruppi politici rappresentati, lo schema di provvedimento-stralcio da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Occorre, in questa sede, porre in evidenza come la bozza di stralcio proposta dal Governo contenga le modalità per la spesa di 2.400 miliardi:

di cui 1.800 miliardi già contenuti nel bilancio 1981 per opere idrauliche;

e i rimanenti 600 miliardi per opere di bonifica, la cui disponibilità proverrebbe dalla contrazione di un mutuo con la Banca europea per gli investimenti.

Dal lato strettamente politico, alle sollecitazioni del Governo per una rapida approvazione dello stralcio in questione, fa riscontro un consenso politico pressoché unanime di tutti i gruppi nella volontà di procedere celermente alla stesura del provvedimento.

Intanto, si prevede che entro l'anno, in considerazione della complessità della materia e delle sue molteplici implicazioni, verrà approvato il disegno di legge organico sulla difesa del suolo e l'assetto del territorio.

La situazione sinteticamente esposta, pur se presenta ancora aspetti negativi e incongruenti, sta però anche ad evidenziare, uno sforzo comune politico di portare a compimento un'opera, di non piccola entità, con risvolti economici e sociali di notevoli dimensioni e con effetti che andranno ad interessare tutto il territorio nazionale in una visione organica del settore e motiva ancora una volta l'urgenza e la necessità di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, con il quale il Governo ha disposto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 1981 del termine indicato al secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Ciò avrebbe come prima conseguenza la continuità dell'impegno amministrativo e finanziario dello Stato nell'attuazione del programma intrapreso per quanto riguarda gli interventi nei bacini idrografici a carattere interregionale, evitando in tal modo di creare pregiudizio al programma avviato e finalizzato, come è noto, a conseguire un sufficiente grado di sicurezza idraulica, evitando altresì quella soluzione di continuità che verrebbe a verificarsi qualora le funzioni, al momento riservate allo Stato, dovessero essere devolute alle Regioni. In assenza, infatti, della conversione in legge del decreto in esame, si verrebbe a verificare il subentro delle regioni a statuto ordinario nell'espletamento delle funzioni e ove si consideri che in uno stesso bacino idrografico sarebbero legittimate ad operare più regioni, si può facilmente intuire il ritardo causato dalle enormi difficoltà che detto passaggio di competenze verrebbe a determinare nell'attuazione del programma delle opere idrauliche che dovrebbe essere concordato fra tutte le regioni interessate.

Inoltre, nel caso di mancata conversione del decreto-legge, lo Stato sarebbe impossibilitato ad eseguire interventi urgenti in relazione a eventuali calamità naturali che avessero a sconvolgere l'attuale assetto idraulico e idrogeologico dei bacini interregionali.

Per ciò che attiene al settore di competenza esclusiva regionale, vorrei, in questa sede, ricordare che con la precedente legge di proroga dell'articolo 89 (legge 7 luglio 1980, n. 298) vennero assegnati per opere idrauliche e per vie navigabili 100 miliardi alle regioni.

Il 26 febbraio del corrente anno, la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 281 del 1970 ha provveduto alle ripartizioni fra le varie regioni dei fondi stanziati, ripartizione che deve ricevere la definitiva approvazione del CIPE per avere piena efficacia.

Si stanno, quindi, compiutamente realizzando le condizioni per un positivo lancio d'interventi nei bacini a carattere regionale, senza considerare poi che, in sede di esame e di approvazione della legge finanziaria, è stato bocciato l'articolo 3 che conteneva, fra l'altro, un ulteriore stanziamento pari a 70 miliardi per opere nei bacini idrografici di competenza regionale.

Le Regioni si troveranno, pertanto, a breve scadenza, di fronte alla necessità di predisporre i mezzi per l'attuazione degli interventi di loro competenza, derivanti dalle nuove autorizzazioni di spesa (ad esempio, alla Regione Toscana per il bacino dell'Arno andrà una quota pari a 15 miliardi per il biennio 1980-81, quando nel bilancio regionale per il triennio 1979-81 sono stati stanziati 5 miliardi e mezzo).

Nel dibattito in Commissione lavori pubblici di mercoledì 11 marzo 1981, dopo aver acquisito i pareri favorevoli per la conversione in legge delle Commissioni I e V, si è respinto un emendamento del gruppo comunista che sollecitava la rideterminazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, il trasferimento di uffici ministeriali alle regioni, il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di opere idrauliche di seconda categoria che dovrebbero trovare soluzioni di realizzazione anche attraverso forme consortili.

Ebbene queste richieste riconfermano la necessità di un approfondimento organico e devono trovare risposta nella più volte sollecitata legge sulla difesa del suolo, e non certamente in un provvedimento di una proroga, che, tuttavia, concerne una complessa materia di rilevante interesse nazionale.

Concludendo, per l'insieme delle ragioni su esposte, ritengo di dover proporre l'approvazione del disegno di legge n. 2413 di conversione del decreto-legge n. 35 del 1981.

BOTTA, *Relatore.*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.	*Identico.*